

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI E DEVE ESSERE LETTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA SUA INTERESSA E CONSIDERANDO I FATTORI DI RISCHIO IN ESSO RIPORTATI.

Il presente documento è stato redatto in conformità al regolamento emittenti dell'Euronext Growth Milan (**"Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"**) ai fini dell'ammissione dei *warrant* di ReeVo S.p.A. (**"ReeVo"** o **"Emittente"** o **"Società"**) su tale sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"Euronext Growth"**). L'emissione di strumenti finanziari contemplata nel presente documento non costituisce una "offerta al pubblico" così come definita dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**) e pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario 809/2004/CE e/o dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Il presente documento non costituisce quindi un prospetto e la sua pubblicazione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE e/o del Regolamento (UE) 2017/1129 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (**"Regolamento Emittenti"**).

EURONEXT GROWTH È UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DEDICATO PRIMARIAMENTE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E ALLE SOCIETÀ AD ALTO POTENZIALE DI CRESCITA ALLE QUALI È TIPICAMENTE COLLEGATO UN LIVELLO DI RISCHIO SUPERIORE RISPETTO AGLI EMITTENTI DI MAGGIORI DIMENSIONI O CON BUSINESS CONSOLIDATI.

L'INVESTITORE DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO IN QUESTA TIPOLOGIA DI EMITTENTI E DEVE DECIDERE SE INVESTIRE SOLTANTO DOPO ATTENTA VALUTAZIONE.

**CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.**

The logo for ReeVo S.p.A. features the word "REEVO" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "V" is stylized with a checkmark shape integrated into its right side.

## **DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

relativo all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth dei *warrant* di ReeVo S.p.A., denominati

### **"Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024"**

EMISSIONE RIENTRANTE NEI CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 100 DEL TUF E 34 -TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Milano, 25 novembre 2021 - Documento di ammissione messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di ReeVo S.p.A. in Milano, Via Dante 4 e sul sito Internet dell'Emittente all'indirizzo [www.reevo.it](http://www.reevo.it).

## INDICE

<b>INDICE</b>	<b>2</b>
<b>AVVERTENZA</b>	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>PERSONE RESPONSABILI</b>	<b>7</b>
1.    RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE .....	7
2.    DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....	7
3.    RELAZIONI E PARERI DI ESPERTI .....	7
4.    INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI .....	7
<b>PARTE I - FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>8</b>
1.    FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	8
1.1. RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SULL'EURONEXT GROWTH, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DEI WARRANT E DELLE AZIONI DI COMPENDIO .....	9
1.2. RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEI WARRANT .....	10
1.3. RISCHIO LEGATO ALLA DIPENDENZA DAL VALORE DEL SOTTOSTANTE .....	11
1.4. RISCHIO DI PREZZO .....	11
1.5. EFFETTO LEVA .....	11
1.6. RISCHI CONNESSI ALLA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT .....	11
1.7. RISCHI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCA DELLA NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE .....	12
1.8. RISCHI CONNESSI ALLA DILUIZIONE IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DEI WARRANT .....	12
<b>PARTE II - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>13</b>
2.    INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI .....	13
2.1. RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI .....	13
2.2. TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ..	13
.....	13
2.3. LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI.....	13
2.4. REGIME DI CIRCOLAZIONE .....	13
2.5. VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	13
2.6. DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO .....	14
2.7. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI O SARANNO CREATI E/O EMESI .....	14
2.8. DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	16
2.9. DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	16
2.10. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	16
2.11. INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO ..	17
.....	17

2.12. PROFILI FISCALI .....	17
2.13. REGIME IMPOSITIVO DELLE PLUSVALENZE CONNESSE ALLA CESSIONE DEI WARRANT .....	17

**PARTE III - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI 20**

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEI WARRANT, DESCRIZIONE DELL’AZIONE SOTTOSTANTE .....	20
3.1. TIPO E CLASSE DELLE AZIONI DI COMPENDIO .....	20
3.2. LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI SARANNO EMESSE .....	20
3.3. CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI COMPENDIO .....	20
3.4. VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO .....	20
3.5. DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO .....	20
3.6. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI / SARANNO CREATI E/O EMESSI.....	21
3.7. DATA PREVISTA PER L’EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO.....	21
3.8. DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	21
3.9. INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	21
3.10. INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI NEL CORSO DELL’ULTIMO ESERCIZIO E DELL’ESERCIZIO IN CORSO ..	22
3.11. EFFETTI DI DILUIZIONE .....	22

**ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO DEI “WARRANT REEVO S.P.A. 2021 - 2024” 23**

## AVVERTENZA

L'emissione degli strumenti finanziari contemplata nel presente documento (il "**Documento di Ammissione**") non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari, né costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto dei *warrant* e/o delle correlate azioni ordinarie dell'Emittente posta in essere da soggetti in circostanze o nell'ambito di una giurisdizione in cui tale offerta o invito alla vendita o sollecitazione non sia consentita. Il presente Documento di Ammissione non è destinato ad essere pubblicato, distribuito o diffuso (direttamente e/o indirettamente) in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America ("**Stati Uniti**") nonché in qualsiasi altro Paese in cui la pubblicazione, distribuzione o diffusione del Documento di Ammissione richieda l'approvazione delle competenti Autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali ("**Altri Paesi**"). Gli strumenti finanziari dell'Emittente non sono stati e non saranno registrati in base al *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e negli Altri Paesi né potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti o negli Altri Paesi, fatto salvo il caso in cui l'Emittente si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari e pertanto gli investitori sono tenuti ad informarsi sulla normativa applicabile in materia nei rispettivi Paesi di residenza e ad osservare tali restrizioni. Ogni soggetto che entri in possesso del presente documento dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni e osservare dette restrizioni. La violazione delle restrizioni previste potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

Il trattamento fiscale inerente gli strumenti finanziari oggetto del presente Documento di Ammissione dipende dalla situazione individuale di ciascun detentore e può essere soggetto a modifiche in futuro; conseguentemente, il presente Documento di Ammissione non può, pertanto, in alcun caso, intendersi redatto al fine di rendere un parere, una consulenza legale o una *tax opinion* in relazione al trattamento fiscale dei relativi strumenti finanziari. Ciascun potenziale investitore è invitato, pertanto, a valutare l'eventuale investimento sulla base di autonome consulenze contabili, fiscali e legali e dovrebbe altresì ottenere dai propri consulenti finanziari un'analisi circa l'adeguatezza dell'operazione, i rischi, le coperture e i flussi di cassa associati all'operazione, nella misura in cui tale analisi è appropriata per valutare i benefici e rischi dell'operazione stessa.

Ciascun potenziale investitore è ritenuto personalmente responsabile della verifica che l'eventuale investimento nell'operazione qui descritta non contrasti con le leggi e con i regolamenti del Paese di residenza dell'investitore ed è ritenuto altresì responsabile dell'ottenimento delle preventive autorizzazioni eventualmente necessarie per effettuare l'investimento.

Con la presa visione del presente Documento di Ammissione, il destinatario dichiara di aver compreso e di accettare i termini e le condizioni di cui alla presente avvertenza.

## DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei principali termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

<b>Aumento di Capitale</b>	L'aumento di capitale, in via scindibile e a pagamento, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopraprezzo, mediante emissione di complessive massime n. 459.483 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle Azioni in circolazione, a servizio dell'esercizio dei "Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024", come deliberato dall'assemblea dell'Emittente del 12 novembre 2021, e, per i profili esecutivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società il 17 novembre 2021.
<b>Azioni</b>	Le azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Ammissione, prive del valore nominale espresso ed ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth con codice ISIN IT0005438038.
<b>Azioni di Compendio</b>	Le massime n. 459.483 azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, come stabilita nel Regolamento Warrant, da emettere a servizio dei Warrant medesimi e destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio degli stessi.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Codice Civile ovvero cod. civ.</b>	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e ovvero c.c. integrato.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3.
<b>Data del Documento di Ammissione</b>	La data di pubblicazione del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, ovvero il 25 novembre 2021.
<b>Data di Ammissione</b>	La data del provvedimento di Ammissione dei Warrant dell'Emittente su Euronext Growth, disposta con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, ovvero il 25 novembre 2021.
<b>Data di Inizio delle Negoziazioni</b>	La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant dell'Emittente su Euronext Growth, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, ovvero il 29 novembre 2021.
<b>Data di Emissione</b>	La data di emissione dei Warrant, coincidente con la Data di Inizio delle Negoziazioni.
<b>Deliberazione di Emissione</b>	La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 17 novembre avente ad oggetto, tra l'altro: (i) l'emissione di n. 4.594.830 Warrant denominati "Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024" da assegnare gratuitamente e in via automatica agli azionisti della Società nel rapporto di un Warrant per ogni Azione posseduta; e (ii) l'esecuzione dell'Aumento di Capitale.
<b>Documento di Ammissione</b>	Il presente documento di ammissione.
<b>Documento di Ammissione IPO</b>	Il documento di ammissione pubblicato in data 31 marzo 2021 ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Growth.
<b>Euronext Growth</b>	L'Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

<b>Euronext Growth Advisor</b>	EnVent Capital Markets Ltd., con sede legale in 42 Berkeley Square, W1J 5AW London, United Kingdom.
<b>Giorno Lavorativo Bancario</b>	Qualunque giorno di calendario in cui il sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> (TARGET) è operativo.
<b>Gruppo ReeVo ovvero Gruppo</b>	L'Emittente e le società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., e incluse nel perimetro di consolidamento.
<b>Intermediario</b>	Un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli. Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, piazza degli Affari n. 6.
<b>Periodi di Esercizio</b>	Complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo periodo di Esercizio.
<b>Primo Periodo di Esercizio</b>	Il periodo intercorrente tra l'1 novembre 2022 e il 30 novembre 2022, entrambi compresi.
<b>Prezzo di Esercizio</b>	Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant pari a: (i) Euro 17,00 durante il Primo Periodo di Esercizio, (ii) Euro 18,70 durante il Secondo Periodo di Esercizio e (iii) Euro 20,57 durante il Terzo Periodo di Esercizio.
<b>ReeVo ovvero Società</b>	ReeVo S.p.A., con sede legale in Milano, via Dante 4, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03888200965.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Emittenti Euronext Growth</b>	Il Regolamento Emittenti dell'Euronext Growth approvato e pubblicato da Borsa Italiana, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Regolamento</b>	Il regolamento recante la disciplina dei Warrant allegato <i>sub Allegato 1</i> al presente Warrant Documento di Ammissione.
<b>Secondo Periodo di Esercizio</b>	Il periodo intercorrente tra l'1 novembre 2023 e il 30 novembre 2023, entrambi compresi.
<b>Statuto</b>	Lo statuto sociale dell'Emittente vigente alla Data del Documento di Ammissione e disponibile sul sito Internet dell'Emittente <a href="http://www.reevo.it">www.reevo.it</a> .
<b>Termine Finale</b>	Il 29 novembre 2024.
<b>Terzo Periodo di Esercizio</b>	Il periodo intercorrente tra l'1 novembre 2024 e il 29 novembre 2024, entrambi compresi.
<b>Testo Unico della Finanza ovvero TUF</b>	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
<b>TUIR</b>	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato.
<b>Titolari</b>	I possessori dei Warrant.
<b>Warrant</b>	Ciascuno dei Warrant denominati "Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024" validi per sottoscrivere, ai sensi del Regolamento Warrant, una Azione di Compendio per ogni dieci Warrant posseduti.

## **PERSONE RESPONSABILI**

### **1. RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Documento di Ammissione è assunta da “ReeVo S.p.A.”, con sede legale in Milano, via Dante 4, in qualità di Emittente dei Warrant.

### **2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

L’Emittente dichiara che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **3. RELAZIONI E PARERI DI ESPERTI**

Il Documento di Ammissione non contiene pareri o relazioni di esperti.

### **4. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI**

Le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze solo ove espressamente indicato. In relazione a tali informazioni, l’Emittente conferma che le medesime sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria conoscenza o per quanto sia stato in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Le fonti delle predette informazioni sono specificate nei medesimi paragrafi del Documento di Ammissione in cui le stesse sono riportate.

## **PARTE I - FATTORI DI RISCHIO**

L'investimento nei Warrant (e nelle correlate Azioni di Compendio) comporta un elevato grado di rischio ed è destinato a investitori in grado di valutare le specifiche caratteristiche dell'attività dell'Emittente, del Gruppo e la rischiosità dell'investimento proposto. Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento e al fine di effettuarne un corretto apprezzamento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo, sulle loro prospettive, nonché sul prezzo dei Warrant ed i relativi Titolari potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti all'Emittente, tali da esporre lo stesso ed il Gruppo ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero, qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute e non pronosticabili alla Data del Documento di Ammissione.

Ai fini di una corretta e completa informativa, si invitano gli investitori a valutare le informazioni contenute nel Documento Informativo insieme alle informazioni e agli eventuali profili di rischio e incertezze evidenziati nel Documento di Ammissione IPO.

La Società ritiene che i rischi di seguito indicati siano rilevanti per i potenziali investitori.

### **1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI**

L'investimento nei Warrant presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari negoziati su un mercato non regolamentato.

Gli strumenti finanziari derivati, quali i *warrant*, costituiscono un investimento altamente volatile e sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata che può comportare anche l'integrale perdita della somma utilizzata per l'acquisto degli stessi.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un *warrant* relativo ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio del *warrant* diventi profittevole è remota.

L'apprezzamento da parte dell'investitore di tale rischiosità è, inoltre, ostacolato dalla complessità di tali strumenti finanziari derivati. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve inoltre considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati presenta caratteristiche che per molti investitori non sono appropriate.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'Intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati.

Prima di effettuare qualsiasi operazione è opportuno che l'investitore consulti i propri consulenti circa la natura e il livello di esposizione al rischio che tale operazione comporta.

I Titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio nei termini precisati nel Regolamento. Le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche delle Azioni già in circolazione alla data della loro emissione e presenteranno quindi gli elementi di rischio propri di un



investimento in azioni della medesima natura ammesse alla negoziazione presso l'Euronext Growth o altro mercato in cui saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

I possessori dei Warrant potranno, quindi, liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato Euronext Growth degli stessi strumenti finanziari. Allo stesso modo, i possessori dei Warrant potranno liquidare le Azioni di Compendio ricevute in seguito all'esercizio dei Warrant. Si segnala che, in ogni caso, entrambi gli strumenti finanziari potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere dall'Emittente e dall'ammontare degli strumenti finanziari, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Si segnala inoltre che, in caso di mancato esercizio dei Warrant entro il Termine Finale per l'esercizio, questi perderanno di validità e i titolari di Warrant, già azionisti della Società, che non avranno sottoscritto Azioni di Compendio subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per valutare se i Warrant, che sono caratterizzati da alcuni elementi di complessità, siano compatibili con il proprio profilo di rischio, gli investitori sono invitati, tra l'altro, a tener conto che:

- l'esercizio dei Warrant potrà essere esercitato volontariamente dai Titolari solo durante ciascuno dei Periodi di Esercizio;
- in caso di esercizio dei Warrant, le Azioni di Compendio dell'Emittente presenteranno i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati su un sistema multilaterale di negoziazione, per i quali non solo potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento ma il ricavato dell'eventuale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato.

Pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento e degli strumenti finanziari oggetto del Documento di Ammissione, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo ReeVo, al settore di attività in cui essi operano, agli strumenti finanziari dell'Emittente e alla relativa ammissione a quotazione. I fattori di rischio descritti nella presente Parte I "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella Sezione IV "Fattori di rischio" del Documento di Ammissione IPO, disponibile sul sito internet dell'Emittente ([www.reevo.it](http://www.reevo.it)).

In via generale, si invitano i Titolari dei Warrant e coloro che intendessero investire nei Warrant a prestare una particolare attenzione alle informazioni pubblicate, e periodicamente aggiornate, dall'Emittente sul proprio sito internet ([www.reevo.it](http://www.reevo.it)) relativamente ai Warrant e, in particolare, relativamente a ciascun Periodo di Esercizio.

L'Emittente predisporrà il *key information document* ("KID") sui Warrant, come disposto dall'art. 4-*decies* del TUF e conformemente con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (*Packaged retail investment and insurance products*), di cui al Regolamento UE n. 1286/2014 ("Regolamento PRIIPS"). Si precisa che il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto per raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l'investitore al dettaglio - in base al Regolamento PRIIPS relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre- assemblati - con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l'assunzione di consapevoli decisioni di investimento. Il KID sui Warrant sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.reevo.it](http://www.reevo.it)) nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### **1.1. Rischi connessi alla negoziazione sull'Euronext Growth, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo dei Warrant e delle Azioni di Compendio**

*I Warrant non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno scambiati sul mercato Euronext Growth in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido*

*per le Azioni di Compendio e per i Warrant. Pertanto, i Warrant potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dei prezzi del sottostante, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo. Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth, il prezzo di mercato dei Warrant potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.*

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sull'investimento effettuato. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza media.

L'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth comporta talune peculiarità. In primo luogo, si fa presente che un investimento in strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. Deve essere tenuto in considerazione, infatti, che Euronext Growth non è un mercato regolamentato e, pertanto, all'Emittente, in qualità di società ammessa su Euronext Growth, non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla corporate *governance* previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni. Alcune norme relative a obblighi e diritti di acquisto, alle partecipazioni rilevanti, nonché al voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono volontariamente richiamate nello Statuto della Società. Si precisa che Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il Documento di Ammissione.

Tra fattori ed eventi che possono incidere sul valore degli strumenti finanziari si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato Euronext Growth o delle Azioni della Società, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

## **1.2. Rischi connessi all'esercizio dei Warrant**

*L'esercizio del Warrant comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione quale l'Euronext Growth. Le Azioni di Compendio saranno soggette a fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il prezzo di mercato delle Azioni di Compendio, successivamente all'esercizio dei Warrant, risulti almeno uguale al Prezzo di Esercizio dei Warrant stessi. Né può esservi certezza che durante i Periodi di Esercizio, il prezzo di mercato delle Azioni sia tale da rendere conveniente la sottoscrizione delle Azioni di Compendio mediante l'esercizio dei Warrant.*

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sull'investimento effettuato. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza media.

I Titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al Regolamento, nel rapporto di una Azione di Compendio ogni dieci Warrant presentati per l'esercizio. Il diritto di esercizio dei Warrant potrà essere esercitato volontariamente dai Titolari durante ciascuno dei Periodi di Esercizio.

Pertanto, ove il possessore intendesse vendere le proprie Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del valore nominale dei Warrant medesimi.

Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio successivamente all'esercizio dei Warrant comporta altresì gli elementi di rischio connessi a ogni investimento in Azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth o sul diverso mercato in cui saranno ammesse a quotazione le Azioni al momento dell'esercizio dei Warrant.

### **1.3. Rischio legato alla dipendenza dal valore del sottostante**

*L'investimento nei Warrant comporta rischi connessi al valore dei sottostanti che può variare in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali, fattori macroeconomici, andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi, eventi specifici dell'Emittente. Il prezzo dei Warrant può variare in maniera significativa anche nel medio termine e in modo più che proporzionale rispetto all'oscillazione del mercato e dei valori del sottostante.*

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sull'investimento effettuato. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza media.

L'investimento nei Warrant è dunque destinato ad investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei sottostanti.

In caso di variazione dei sottostanti, non può confidarsi che il prezzo del Warrant sia condizionato da tali fattori prima dello scadere degli stessi o in corrispondenza dei Periodi di Esercizio. I dati storici relativi all'andamento dei sottostanti non sono indicativi delle loro performance future.

### **1.4. Rischio di prezzo**

*L'acquisto dei Warrant comporta dei rischi legati alla loro struttura specifica e pertanto, oltre all'andamento del prezzo del sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate Warrant comprendono, (i) la volatilità, (ii) il tempo a scadenza, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.*

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sull'investimento effettuato. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza media.

Anche qualora, nel corso della durata del Warrant, il corso dell'azione del sottostante presenti un andamento favorevole, non è escluso che si possa comunque verificare una diminuzione del valore del Warrant a seguito di tali fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

### **1.5. Effetto Leva**

*I Warrant sono caratterizzati dal cosiddetto "effetto leva": una variazione del valore dell'attività sottostante relativamente piccola può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del Warrant, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso.*

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sull'investimento effettuato. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza media.

A ragione del predetto "effetto leva", i Warrant offrono possibilità di profitto maggiori rispetto ad altri strumenti finanziari. Tuttavia, deve essere adeguatamente considerato che esiste, contestualmente, il rischio di perdite elevate, addirittura della perdita integrale dell'investimento effettuato.

### **1.6. Rischi connessi alla sospensione dell'esercizio dei Warrant**

*Il Regolamento prevede specifiche ipotesi di sospensione del relativo esercizio in determinati periodi dell'anno ed in coincidenza con la tenuta di Assemblee degli Azionisti. Non è quindi possibile escludere che durante i Periodi di Esercizio il valore dei Warrant potrebbe subire variazioni significative, pur non potendo i Titolari procedere all'esercizio dei Warrant ed all'ottenimento delle relative Azioni di Compendio.*

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sull'investimento effettuato. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza media.

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato di convocare un'assemblea dei soci della Società sino

al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide ed assumeranno effetto dal primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Pertanto, non è possibile escludere che nel caso in cui venissero convocate assemblee dell'Emittente durante il Periodo di Esercizio il valore dei Warrant durante il medesimo periodo potrebbe subire variazioni significative.

#### **1.7. Rischi connessi alla possibilità di revoca della negoziazione degli strumenti finanziari dell'Emittente**

*Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari dell'Emittente. In tali ipotesi i Titolari potrebbero subire impedimenti nell'esercizio dei Warrant o potrebbero, comunque, verificarsi effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di assenza di informazioni sull'Emittente.*

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall'Emittente di bassa probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sull'investimento effettuato. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza bassa.

La revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari dell'Emittente è in particolare possibile ove:

- entro sei mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza dell'Euronext Growth Advisor, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- la revoca dalla negoziazione venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea. In tali ipotesi i Titolari potrebbero subire impedimenti nell'esercizio dei Warrant o potrebbero, comunque, verificarsi effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di assenza di informazioni sull'Emittente.

#### **1.8. Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant**

*L'esercizio dei Warrant e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale comporta un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di Warrant effettivamente esercitati.*

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato dall'Emittente di bassa probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sul prezzo di mercato degli strumenti finanziari. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di rilevanza bassa.

In caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti Titolari entro il Termine Finale e di contestuale esercizio dei Warrant da parte di altri Titolari, gli azionisti Titolari che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

## **PARTE II - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI**

### **2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI**

#### **2.1. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi**

L'Offerta dei Warrant è destinata a:

- consentire agli attuali azionisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio -lungo termine;
- fornire agli azionisti uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su Euronext Growth;
- consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita.

Inoltre, l'offerta potrebbe anche favorire il potenziale ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso, all'atto dell'esercizio dei Warrant, di soggetti che potrebbero favorire operazioni societarie utili alla crescita e allo sviluppo aziendale.

Per ulteriori informazioni sulle motivazioni dell'emissione dei Warrant si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea straordinaria dei soci di ReeVo disponibile sul sito Internet della Società ([www.reevo.it](http://www.reevo.it)).

#### **2.2. Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni**

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth dei Warrant della Società.

In particolare, gli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni sono massimi n. 4.594.830 Warrant, emessi da ReeVo e assegnati gratuitamente e in via automatica, nel rapporto di un Warrant per ogni Azione. Per ogni dieci Warrant posseduti sarà consentito ai Titolari di sottoscrivere una Azione di Compendio di nuova emissione riveniente dall'Aumento di Capitale. I Warrant potranno essere esercitati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e al relativo Prezzo di Esercizio applicabile.

I Warrant rivengono dall'assemblea straordinaria del 12 novembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2021, sono denominati "Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024 e agli stessi è attribuito il codice ISIN (*International Security Identification Number*) IT0005468670. I Warrant sono esercitabili sino al Termine Finale e sono disciplinati dal Regolamento pubblicato sul sito Internet della Società ([www.reevo.it](http://www.reevo.it)) e allegato *sub* Allegato 1 al presente Documento di Ammissione.

#### **2.3. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati**

I Warrant e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, con espressa esclusione di qualsivoglia foro alternativo, fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

#### **2.4. Regime di circolazione**

I Warrant sono al portatore, circolano separatamente dalle Azioni alle quali sono abbinati e sono liberamente trasferibili. I Warrant sono ammessi al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **2.5. Valuta di emissione degli strumenti finanziari**

I Warrant sono emessi in Euro.

## **2.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**

I Warrant sono assegnati gratuitamente ed indistintamente ai titolari delle Azioni in circolazione alla loro Data di Emissione, nel rapporto di un Warrant per ogni Azione detenuta.

I Warrant circolano separatamente rispetto alle Azioni cui sono abbinati, a partire dalla Data di Emissione e saranno liberamente trasferibili.

I Warrant potranno essere esercitati in qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nel corso di ciascuno dei Periodi di Esercizio, e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui sono depositati i Warrant.

Ai Titolari dei Warrant sarà altresì data la facoltà di sottoscrivere Azioni di Compendio anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dai, Periodi di Esercizio nei casi espressamente indicati nel Regolamento.

I Warrant che non fossero validamente presentati per l'esercizio entro il Termine Finale decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità a ogni effetto senza alcuna manifestazione in tal senso da parte dell'Emittente.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

Le Azioni di Compendio avranno godimento e le medesime caratteristiche pari a quelle delle Azioni negoziate sull'Euronext Growth (o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni) alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai Titolari dei Warrant durante i Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio applicabile.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Regolamento allegato al presente Documento di Ammissione.

## **2.7. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi**

I Warrant sono emessi ai sensi della delibera dell'assemblea straordinaria dell'Emittente del 12 novembre 2021, a rogito del Notaio Anna Riberti di Milano, atto del 12 novembre 2021, rep. n. 1666/1024, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 17 novembre 2021 e, per i profili esecutivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società il 17 novembre 2021, a rogito del Notaio Anna Riberti di Milano, atto del 17 novembre 2021, rep. n. 1675, racc. n. 1032, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano.

Tale assemblea straordinaria ha deliberato:

*“1.) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione, di azioni ordinarie prive del valore nominale, per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 10 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo;*

*2.) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, (i) di emettere – in una o più volte – warrant da offrire in sottoscrizione a pagamento ovvero assegnare gratuitamente, ai soci oppure a soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione e che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, warrant da emettersi anche con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice*

Civile o come previsto dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile; e (ii) di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al punto (i), mediante emissione di numero massimo di azioni prive del valore nominale rappresentative di massimo il dieci per cento del capitale sociale preesistente, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;

3.) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente ed all'amministratore delegato in carica, anche in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.

4.) conseguentemente, di modificare l'art. 6.1. (sei punto uno) dello statuto sociale inserendo due nuovi comma del seguente tenore:

(...) L'assemblea del 12 novembre 2021 in sede straordinaria ha attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un massimo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di aumentare a pagamento, anche in più tranches, il capitale sociale, da offrire in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione, di azioni ordinarie prive del valore nominale, per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 10 milioni, comprensivo di eventuale soprapprezzo.

L'assemblea del 12 novembre 2021 in sede straordinaria ha attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un massimo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, (i) di emettere, anche in più tranches, warrant da offrire in sottoscrizione a pagamento ovvero assegnare gratuitamente ai soci oppure a soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, i quali conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, warrant da emettersi anche con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile o come previsto dall'art. 2441, comma 5, del codice civile; e (ii) di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al punto (i), mediante emissione di numero massimo di azioni prive del valore nominale rappresentative di massimo il dieci per cento del capitale sociale preesistente, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione."

In esecuzione della predetta delega, in data 17 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

"1.) di emettere n. 4.594.830 warrant denominati "Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024" da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti della Società risultanti tali alla chiusura del giorno di borsa aperto precedente la data di avvio delle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan nel rapporto di un Warrant per ogni azione detenuta, esercitabili secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento dei Warrant allegato sotto "A" - che pure si approva - precisando che i titolari dei Warrant avranno diritto di sottoscrivere una azione della Società per ogni 10 Warrant detenuti;

2.) di conseguentemente aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per massimi nominali Euro 45.948,30 (quarantacinquemila novecento quarantotto virgola trenta), oltre soprapprezzo, con emissione di n.459.483 nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, a servizio esclusivo dell'esercizio dei Warrant e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma c.c., alle seguenti condizioni:

a) le azioni potranno essere sottoscritte, come indicato nel Regolamento dei Warrant: (i) dal 1° al 30 novembre 2022 al prezzo di Euro 17,00 per azione, di cui Euro 0,1 da imputare a capitale sociale ed il residuo da imputare a sovrapprezzo; (ii) dal 1° al 30 novembre 2023 al prezzo di Euro 18,70 per azione, di cui Euro 0,1 da imputare a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo; e (iii) dal 1° al 29 novembre 2024 al prezzo di Euro 20,57 per azione, di cui Euro 0,1 da imputare a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo;

b) il termine finale di sottoscrizione viene fissato al 29 novembre 2024;

c) le azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione al fine della loro negoziazione sull'Euronext Growth Milan, e

d) qualora l'aumento non fosse interamente sottoscritto entro il termine sopra fissato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

3.) di modificare l'Articolo 6 dello Statuto eliminando la clausola transitoria relativa alla Delega (come sopra definita) ed inserendo un nuovo comma del seguente tenore: "Il Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2021, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 12 novembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di complessive massime n. 459.483 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei "Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 29 novembre 2024"; fermo ed invariato il resto dell'articolo [...]."

## **2.8. Data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari**

La Data di Emissione dei Warrant coincide con la Data di Inizio delle Negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth.

## **2.9. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant e delle Azioni di Compendio.

## **2.10. Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari**

In esecuzione del Regolamento Emittenti Euronext Growth, l'articolo 11 dello Statuto prevede un richiamo volontario, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla suddetta disciplina e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

L'articolo 11-bis dello Statuto prevede altresì un richiamo volontario, in quanto compatibili, anche delle disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché all'articolo 109 del TUF.

Il superamento della soglia di partecipazione (ove per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF - anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto - non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione



eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. Per maggiori informazioni si rinvia allo Statuto.

#### **2.11. Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

#### **2.12. Profili fiscali**

Quanto di seguito riportato costituisce esclusivamente una sintesi dei principali aspetti del regime fiscale connesso alla detenzione e alla cessione di Warrant, ai sensi della legislazione tributaria italiana applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli.

Le informazioni qui di seguito riportate si fondano sulle leggi tributarie in vigore in Italia alla data del Documento di Ammissione, le quali potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide. Le considerazioni svolte nel Documento di Ammissione in relazione agli aspetti fiscali di diritto italiano sono volte a supportare la promozione degli strumenti finanziari descritti nel medesimo Documento di Ammissione. Tali considerazioni non sono state svolte per essere utilizzate, né possono essere utilizzate, da qualsivoglia persona o ente al fine di evitare qualsiasi sanzione che possa essere imposta sullo stesso. Gli investitori debbono consultare i propri consulenti in relazione alle conseguenze fiscali in capo ad essi dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Warrant.

#### **2.13. Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei Warrant**

Le informazioni qui di seguito riportate costituiscono una mera sintesi del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Warrant. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla normativa recata dal D. Lgs. 461/1997, come successivamente modificato, e dal D.P.R. n. 917/1986, nonché dagli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati. In base alla normativa vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresе, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (Art. 67 e seguenti del TUIR).

Le cessioni dei Warrant sono quindi assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al medesimo regime fiscale. Il regime di tassazione della plusvalenza varia, inoltre, a seconda del soggetto che pone in essere la cessione. In particolare, se:

- a) la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati*

La L. 205/2017 ha sostituito la progressività IRPEF per i *capital gain* ex art. 67 del TUIR derivanti da partecipazioni qualificate con l'imposizione sostitutiva del 26%, in precedenza riservata dall'art. 5 del D. Lgs. 461/97 alle sole plusvalenze su partecipazioni non qualificate.

Pertanto, la plusvalenza realizzata successivamente al 31.12.2018 è tassata con l'imposizione sostitutiva del 26% a prescindere dal fatto che la cessione dei Warrant si riferisca ad una partecipazione "qualificata" o meno. La L. 205/2017, per ragioni di coordinamento, è intervenuta anche sull'ambito di applicazione dell'articolo 6 D. Lgs. 461/1997 prevedendo che, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, il regime del risparmio amministrato sia estendibile anche al possesso delle partecipazioni qualificate.

**b) la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR**

La plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nella misura del 5% del relativo ammontare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di “*participation exemption*” di cui all'articolo 87 del TUIR. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di “*participation exemption*” di cui all'articolo 87 del TUIR, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.

**c) la plusvalenza è realizzata da imprenditori individuali e società di persone esercenti attività commerciali**

La plusvalenza è soggetta ad imposizione limitatamente al 58,14% del relativo ammontare ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del TUIR, e del D.M. del 2 aprile 2008 nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di “*participation exemption*” di cui all'articolo 87 del TUIR.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di “*participation exemption*” di cui all'articolo 87 del TUIR, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.

**d) la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero sia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**

Sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda.

**e) la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia**

La plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant è esente da tassazione in Italia ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera F punto 1 (TUIR) se, congiuntamente, i Warrant sono negoziati in mercati regolamentati e consentono di sottoscrivere una partecipazione non qualificata al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, come da conforme interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207/E del 26 ottobre 1999.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 per i soggetti residenti in Stati non coperti da Convenzione, oppure se residenti in Stati esteri la cui Convenzione contro le doppie imposizioni prevede la potestà impositiva dell'Italia sui *capital gain* in quanto considerati ivi realizzati, il regime fiscale applicabile alla plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant riferita ad una partecipazione qualificata negoziata in mercati regolamentati è quello tipico delle persone fisiche residenti (tassazione sostitutiva del 26%).

In linea generale e a seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Per ulteriori riferimenti in merito alla disciplina fiscale dei redditi in esame si rinvia al D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, al TUIR e agli ulteriori provvedimenti normativi correlati, nonché alla relativa prassi amministrativa.

### **2.13.1 Imposta sulle transazioni finanziarie (“*Tobin Tax*”)**

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha istituito con l'art. 1, commi da 491 a 500 l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “*Tobin Tax*”), le cui modalità applicative sono state stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013.

L'imposta ha ad oggetto:

- i trasferimenti di proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi (comma 491);

- le operazioni finanziarie con oggetto strumenti finanziari derivati aventi come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, inclusi i Warrant (comma 492);
- le operazioni finanziarie definite ad “alta frequenza” (comma 495).

Le operazioni, di cui al comma 491, sono soggette ad aliquota dello 0,2% sul valore della transazione. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono esclusi i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Le operazioni, di cui al comma 492, sono soggette al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, è ridotta ad 1/5. Per le predette operazioni che abbiano come sottostante le azioni delle società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di Euro, riferita al mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, non è prevista l'applicazione dell'imposta.

Per le operazioni definite “ad alta frequenza” di cui al comma 495, l'imposta si applica con aliquota dello 0,02%, qualora il rapporto tra la somma gli ordini cancellati e degli ordini modificati e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati sia superiore al 60% con riferimento ai singoli strumenti finanziari.

### **2.13.2 Imposta di Registro**

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 (art. 11, Tariffa I, Parte Prima), restano soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00 gli atti di cessione di azioni redatti nel territorio dello Stato per atto pubblico, scrittura privata autenticata, nonché quelli volontariamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate o in caso d'uso.

### **PARTE III - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI**

#### **3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEI WARRANT, DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE**

##### **3.1. Tipo e classe delle Azioni di Compendio**

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del 12 novembre 2021, con la Deliberazione di Emissione ha stabilito che:

- (i) l'importo massimo dell'Aumento di Capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, sia pari a massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 459.483 Azioni di Compendio. Le Azioni di Compendio emesse, a seguito all'esercizio dei Warrant, saranno prive del valore nominale espresso e avranno godimento regolare, al pari delle Azioni in circolazione.
- (ii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sia pari a:
  - Euro 17,00, a valere sul Primo Periodo di Esercizio;
  - Euro 18,70, a valere sul Secondo Periodo di Esercizio;
  - Euro 20,57, a valere sul Terzo Periodo di Esercizio.

In tutti i casi, il prezzo unitario di sottoscrizione verrà imputato per Euro 0,10 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Alle Azioni di Compendio sarà attribuito il codice ISIN: IT0005438038.

##### **3.2. Legislazione in base alla quale le azioni saranno emesse**

Le Azioni di Compendio saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

##### **3.3. Caratteristiche delle Azioni di Compendio**

Finché le azioni della Società saranno ammesse alle negoziazioni in un mercato soggetto alla regolamentazione di Borsa Italiana, le Azioni di Compendio saranno nominative e dematerializzate. Le Azioni di Compendio saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione.

##### **3.4. Valuta di emissione delle Azioni di Compendio**

Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.

##### **3.5. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**

La sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte dei Titolari avviene attraverso l'esercizio dei Warrant nei Periodi di Esercizio, ai sensi del Regolamento.

Il prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante il Periodo di Esercizio sarà pari al Prezzo di Esercizio applicabile, ai sensi del Regolamento.

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle Azioni negoziate su Euronext Growth alla data della loro emissione.

Le Azioni di Compendio saranno, al pari delle Azioni nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, saranno inserite nel sistema gestito da Monte Titoli e avranno godimento regolare.

Le Azioni di Compendio saranno, pertanto, fungibili con le Azioni della Società ammesse a quotazione e avranno lo stesso codice ISIN di queste ultime.

Alla Data del Documento di Ammissione il codice ISIN attribuito alle Azioni su Euronext Growth è IT0005438038. Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, nei casi e nei modi disciplinati dalla legge e dallo Statuto, conferiranno un diritto di opzione a favore dei soci per la sottoscrizione di nuove Azioni emesse dalla Società salvi casi di sua esclusione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

Il diritto ai dividendi si prescrive nei modi e nei tempi di legge, entro un quinquennio dalla data in cui sono divenuti esigibili a favore della Società.

Ciascuna Azione della Società attribuisce il diritto a un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto della Società.

In caso di liquidazione, le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, hanno diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo ai sensi di legge.

Alla Data del Documento di Ammissione non esistono categorie di azioni diverse dalle Azioni. Alla Data del Documento di Ammissione le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth.

Qualora alla data di esercizio dei Warrant, le Azioni siano quotate su Euronext Growth o siano quotate su di un diverso mercato (anche regolamentato), le Azioni di Compendio emesse saranno rispettivamente quotate su Euronext Growth o sul medesimo mercato di quotazione delle Azioni, previa eventuale procedura di ammissione a quotazione richiesta ai sensi di legge e di regolamento.

### **3.6. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati / saranno creati e/o emessi**

I Warrant e le relative Azioni di Compendio verranno emesse ai sensi della Deliberazione di Emissione, a rogito del Notaio Anna Riberti di Milano, atto del 17 novembre 2021, rep. n. 1675, racc. n. 1032, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano. Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte II, Paragrafo 2.7 del presente Documento di Ammissione.

### **3.7. Data prevista per l'emissione delle Azioni di Compendio**

L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai Titolari di Warrant durante il Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

Contestualmente alla loro emissione le Azioni di Compendio saranno negoziabili su Euronext Growth.

### **3.8. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni e delle Azioni di Compendio.

### **3.9. Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari**

In esecuzione del Regolamento Emittenti Euronext Growth, l'articolo 11 dello Statuto prevede un richiamo volontario, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica

totalitaria nei termini previsti dalla suddetta disciplina e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

L'articolo 11 dello Statuto prevede altresì un richiamo volontario, in quanto compatibili, anche delle disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché all'articolo 109 del TUF.

Il superamento della soglia di partecipazione (ove per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF - anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto - non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

### **3.10. Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso**

Le Azioni della Società non sono state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto e/o scambio, né la Società ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

### **3.11. Effetti di diluizione**

L'emissione delle Azioni di Compendio in esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di Warrant esercitati.

Nel caso teorico in cui tutti i Warrant fossero esercitati a servizio della sottoscrizione di Azioni di Compendio, nel rapporto stabilito dal Regolamento, l'effetto diluitivo sul capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente Documento di Ammissione sarebbe del 9,09%.

## ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO DEI “WARRANT REEVO S.P.A. 2021 - 2024”

### Regolamento dei “*Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024*”

#### 1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono definiti al plurale e viceversa.

- 1.1. **“Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant”**: indica l’aumento di capitale, in via scindibile e a pagamento, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione come previsto dall’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopraprezzo, mediante emissione di complessive massime n. 459.483 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell’esercizio dei “Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024”, come deliberato dall’assemblea della Società del 12 novembre 2021, e, per i profili esecutivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società il 17 novembre 2021.
- 1.2. **“Azioni”**: indica le azioni ordinarie emesse dalla Società, prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth.
- 1.3. **“Azioni di Compendio”**: indica le massime numero 459.483 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant.
- 1.4. **“Azionisti”**: indica ogni soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di Azioni.
- 1.5. **“Borsa Italiana”**: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- 1.6. **“Dividendi Straordinari”**: indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione degli utili di esercizio.
- 1.7. **“Euronext Growth”**: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato “Euronext Growth Milan”, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- 1.8. **“Giorno di Borsa Aperta”**: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.
- 1.9. **“Intermediario Autorizzato”**: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- 1.10. **“Monte Titoli”**: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.
- 1.11. **“Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio”**: ha il significato attribuito al paragrafo 3.9 del presente Regolamento.
- 1.12. **“Periodi di Esercizio”**: indica, congiuntamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.
- 1.13. **“Primo Periodo di Esercizio”**: indica il periodo intercorrente tra il 1° e il 30 novembre 2022.

- 1.14. **“Prezzo Strike”**: indica congiuntamente il Prezzo Strike Primo Periodo, il Prezzo Strike Secondo Periodo e il Prezzo Strike Terzo Periodo e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo Strike Primo Periodo, il Prezzo Strike Secondo Periodo e il Prezzo Strike Terzo Periodo.
- 1.15. **“Prezzo Strike Primo Periodo”**: indica il prezzo a cui i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Primo Periodo di Esercizio, pari a Euro 17,00 per ciascuna Azione di Compendio.
- 1.16. **“Prezzo Strike Secondo Periodo”**: indica il prezzo a cui i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Secondo Periodo di Esercizio, pari a Euro 18,70 per ciascuna Azione di Compendio.
- 1.17. **“Prezzo Strike Terzo Periodo”**: indica il prezzo a cui i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Terzo Periodo di Esercizio, pari a Euro 20,57 per ciascuna Azione di Compendio.
- 1.18. **“Prezzo Ufficiale Giornaliero”**: indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni negoziate durante la seduta giornaliera su Euronext Growth, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- 1.19. **“Rapporto di Esercizio”**: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 10 (dieci) Warrant esercitati.
- 1.20. **“Secondo Periodo di Esercizio”**: indica il periodo intercorrente tra il 1° e il 30 novembre 2023.
- 1.21. **“Società”**: indica ReeVo S.p.A., con sede legale in Milano, Via Dante 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03888200965.
- 1.22. **“Termine di Decadenza”**: indica l’ultimo Giorno di Borsa Aperta del Terzo Periodo di Esercizio, ovvero il 29 novembre 2024.
- 1.23. **“Terzo Periodo di Esercizio”**: indica il periodo intercorrente tra il 1° e il 29 novembre 2024.
- 1.24. **“Warrant”**: indica i warrant denominati “Warrant ReeVo S.P.A. 2021-2024”, oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

## 2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1. I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria della Società del 12 novembre 2021 e del consiglio di amministrazione della Società del 17 novembre 2021 che hanno disposto, *inter alia*:
- (a) di emettere massimi n. 4.594.830 Warrant da assegnarsi gratuitamente agli azionisti della Società nel rapporto di un Warrant per ogni azione ordinaria detenuta;
  - (b) di aumentare, in via scindibile e a pagamento, ai sensi dell’articolo 2443 del



Codice Civile, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopra-prezzo, mediante emissione di complessive massime n. 459.483 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei Warrant.

- 2.2. I Warrant saranno assegnati gratuitamente agli azionisti della Società nel rapporto di 1 (uno) Warrant per ogni Azione detenuta.
- 2.3. I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea della Società, in sede straordinaria, del 12 novembre 2021 e dal consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 17 novembre 2021 nonché ai sensi del presente Regolamento.
- 2.4. I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/98, come modificato ed integrato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

### 3. ESERCIZIO DEI WARRANT

#### Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.1. I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun Periodo di Esercizio. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio.
- 3.2. Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio.
- 3.3. Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio (pagando il Prezzo Strike di quel successivo Periodo di Esercizio), ma fermo restando il Termine di Decadenza.
- 3.4. Il Prezzo Strike Primo Periodo, il Prezzo Strike Secondo Periodo e il Prezzo Strike Terzo Periodo (a seconda che i Warrant siano stati esercitati nel Primo Periodo di Esercizio, nel Secondo Periodo di Esercizio ovvero nel Terzo Periodo di Esercizio) dovrà essere integralmente versato, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti, all'atto della presentazione della richiesta di esercizio sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa, per tempo, comunicato. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il Giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate su Euronext Growth o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 3.5. In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con

riferimento alla parte frazionaria eccedente.

- 3.6. All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.7. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui ai successivi paragrafi 3.10 e 3.11, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, prevedere dei periodi di sottoscrizione addizionali della durata compresa tra 15 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo Strike relativo al Periodo di Esercizio successivo.

*Esercizio dei Warrant in caso di Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio.*

- 3.8. In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 3.1, e fermi restando i periodi di sospensione di cui ai successivi paragrafi 3.10 e 3.11, i Warrant potranno essere esercitati anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dei, rispettivi Periodi di Esercizio qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente a oggetto le Azioni (l'"**Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio**"), restando inteso che il titolare dei Warrant potrà esercitarli ai sensi del presente paragrafo pagando il Prezzo Strike del Periodo di Esercizio successivo.
- 3.9. Nel caso di promozione di un'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio e di esercizio dei Warrant ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 3.8, le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio apportando le medesime Azioni di Compendio.

*Sospensione dell'esercizio dei Warrant*

- 3.10. L'esercizio dei Warrant sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima.
- 3.11. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea della Società. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.
- 3.12. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del relativo Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

4. **TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT**

4.1. I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza.

4.2. I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.

5. **RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ**

5.1. Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- (a) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant* - fermo il Rapporto di Esercizio - il Prezzo Strike, sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$\{P_{cum} - P_{ex}\}$$

dove: “*P<sub>cum</sub>*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su Euronext Growth in cui le Azioni sono negoziate “*cum diritto*” e “*P<sub>ex</sub>*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su Euronext Growth in cui le Azioni sono negoziate “*ex diritto*”;

- (b) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441 commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell’assemblea della Società; la presente lettera (c) non si applica agli aumenti gratuiti riservati a particolari categorie di soggetti (tra i quali, per mera chiarezza, rientrano quelli che saranno eventualmente deliberati in esecuzione delle deleghe conferite dall’assemblea dei soci in data 14 maggio 2020 e in data del 4 marzo 2021) con riferimento ai quali non si applicheranno quindi le diminuzioni e aumenti di cui alla presente lettera (c) stessa;
- (d) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (e) operazioni di fusione o scissione che riguardino la Società, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno eventualmente e conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione del competente organo sociale della Società;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell’assemblea della Società; e

- (g) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo Strike sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

Gli adeguamenti che precedono saranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

- 5.2. Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei Warrant, il consiglio di amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei titolari dei Warrant - le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo Strike.

## 6. **COMUNICAZIONI**

La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant, previste dal presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

## 7. **REGIME FISCALE**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

## 8. **AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

- 8.1. Sarà presentata richiesta a Borsa Italiana di ammissione alla negoziazione dei Warrant su Euronext Growth, restando inteso che, successivamente, potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana
- 8.2. Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni e/o i Warrant non fossero ammessi o venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.
- 8.3. Le previsioni di cui al paragrafo 8.2 non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

## 9. **VARIE**

- 9.1. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.
- 9.2. Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano

approvate dalla maggioranza dei titolari dei Warrant. L'assemblea dei titolari dei Warrant è convocata nel rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonché dello statuto sociale della Società di tempo in tempo vigenti e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.

- 9.3. Fermo restando quanto previsto nei Paragrafi 5.1, 5.2 e 9.2 del presente Regolamento, il consiglio di amministrazione della Società potrà inoltre - in qualunque momento - apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna - senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei Warrant - al fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e applicabile alla Società e a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) tenere conto delle eventuali raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità, di controllo o di vigilanza; e/o (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate.
- 9.4. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 9.5. Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.